

## **CURRICULUM VITAE**

NUCCIA PARODI

### ***Posizione accademica.***

Ha svolto attività di assistenza al Corso di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova dall'a.a. 1993 e al Corso di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano dall'a.a. 2000, collaborando con i proff. Antonio Gambaro e Umberto Morello e attualmente collabora con la cattedra di Diritto Civile dei corsi tenuti dai proff. Francesco Delfini e Gianroberto Villa.

Dal 2003 è Ricercatore confermato nel Settore Scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore universitario di seconda fascia nel Settore 12/A1 - Diritto Privato in data 08.11.2018.

### ***Partecipazione ad attività di gruppi di ricerca.***

Partecipante al Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "I negozi e i vincoli di destinazione (il trust, la fiducia, la fondazione, il fondo patrimoniale)" (dal 01.01.2006 al 01.01.2008).

Partecipante al Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "La proprietà nell'interesse altrui" (dal 01.01.2007 al 01.01.2009).

Partecipante al Bando Prin 2006: Coordinatore prof. Piero Guida Alpa, Responsabile scientifico prof. Valentina Di Gregorio; Titolo: "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel quadro delle tecniche legislative". (Università degli Studi del Molise – dal 09.02.2007 al 09.02.2009).

### ***Responsabilità di studi e ricerche scientifiche.***

Responsabile del Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "Diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili: dal diritto reale a forme più articolate di tutela del consumatore" (dal 01.01.2006 al 01.01.2008)

Responsabile del Progetto FIRST 2007 affidato dall'Università degli Studi di Milano – Dip. Diritto privato e Storia del diritto, dal titolo: "Diritti di godimento parziale su beni immobili" (dal 01.11.2007 al 31.10.2008)

Co-fondatrice e membro dello *Scientific Board* del *Centre of Research on European and Transnational Dispute Settlement* (<https://sites.unimi.it/translitigation/>)

Coordinatrice per l'Università Statale di Milano – Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto "*I diritti dei figli di genitori separati tra enunciazioni e attuazione*" (da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto) a cura dell'Associazione Nazionale Crescere Insieme, ideatrice del progetto in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Milano e con i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza.

### **Attività Didattica**

Dal 2000 ha svolto lezioni di tipo seminariale, moduli integrativi e sostitutivi agli insegnamenti di Diritto Privato e Diritto Civile.

Dal 2012 fa parte del Comitato Scientifico organizzatore del Corso di Perfezionamento post universitario "Tecniche di redazione dei contratti di impresa" organizzato dall'Università degli Studi di Milano, nel quale è docente dal 2012 ad oggi in materia di contratti internazionali.

Docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva (2016).

Dal 2017 titolare del Corso di Diritto di Famiglia.

Dal 2017 è titolare dell'Insegnamento di Atti giuridici e Processo civile insieme al prof. Gianroberto Villa.

### **Attività di ricerca scientifica**

Monografie

- Nel 2005 (ad esito di studi iniziati negli anni precedenti con pubblicazione di un'edizione provvisoria nel 2002) ha pubblicato nella Collana degli Studi di Diritto

Privato dell'Università degli Studi di Milano, la prima monografia dal titolo "*L'uscita programmata dal contratto*", Giuffrè, Milano (ISBN: 881409618X).

*Abstract.*

Il problema che viene affrontato nella monografia "*L'uscita programmata dal contratto*" è se esista la possibilità di mettere a punto clausole che consentano di sciogliersi dal rapporto contrattuale, con la previsione di accordi che stabiliscono, in modo trasparente e non contestabile, il costo dello scioglimento dei rapporti contrattuali in atto, in un sistema dove la possibilità di risolvere potenziali conflitti tra le parti per prevenire ed evitare contenziosi, assume un ruolo sempre più rilevante.

Vengono innanzitutto affrontati i problemi che il recesso unilaterale comporta; punto che assume un ruolo centrale nell'economia della monografia, la possibilità di prevedere una clausola di risoluzione, con preliquidazione analitica dei danni. Su questi aspetti vengono inoltre analizzate ed approfondite le differenze tra i sistemi di *civil law* e di *common law*.

Vengono altresì elaborate le linee guida per distinguere una clausola di genuina preliquidazione dei danni, non contestabile dal giudice, da una penale, che ammette l'intervento di riduzione da parte del giudice, secondo equità. Su questo punto si è particolarmente approfondita l'esperienza statunitense, con particolare riferimento alla distinzione tra clausole che comportano *pre-liquidated damages* (valide) e *penalties* (nulle).

Un particolare rilievo è stato dato alla verifica delle soluzioni proposte in chiave di analisi economica del diritto (EAL).

-Dal 2011 al 2016 ha svolto ricerche e pubblicato studi, sempre nell'ambito delle attività facenti capo alla Cattedra di Diritto Civile dell'Università degli Studi di Milano, tra cui in particolare i seguenti:

- *La multiproprietà*, in F. Benatti, N. Parodi, A. Reali, M. Cenini, E. Guerinoni, M. Ambrosoli (a cura di): A. Gambaro, U. Morello, *Trattato dei Diritti reali*, 2, *Diritti reali parziali*, Milano, 2011. (ISBN: 881416066X) (di cui il 2° volume dell'opera è stato adottato nel Corso di Diritto Civile dell'Università degli Studi di Milano e in diverse altre Università).

Il saggio analizza le principali tematiche della multiproprietà con particolare riferimento al profilo della realtà dei nuovi modelli che si sono sviluppati nella prassi sia del nostro Paese, sia in Francia, che negli ordinamenti di *common law*.

- *La clausola penale e la caparra confirmatoria*, in *Lezioni di diritto civile*, Giuffr , Milano, 2013. (ISBN: 8814180814), adottato nel Corso di Diritto Civile dell'Universit  degli Studi di Milano.
- *Multipropriet  (dal diritto reale ai contratti standardizzati)*, in (a cura di) G. Bonilini, M. Confortini, *I codici notarili commentati. Codice della propriet  e dei diritti immobiliari*, Utet, Torino, 2015. (ISBN: 9788859810223).
- *Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web*, in (a cura di) F. Delfini, G. Finocchiaro, *Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento al regolamento UE 910/2014*, Giappichelli, Torino, 2017. (ISBN: 9788875243661).

*Le operazioni fiduciarie*, Giappichelli, Torino, 2018. (ISBN: 9788892176164)

### *Abstract*

Il trasferimento di beni (immobili, azioni di S.p.A., quote di S.r.l., valori mobiliari, crediti, beni mobili in genere) in base ad accordi fondati sulla *fiducia*, confidando cio  che il fiduciario rispetti la parola data,   un'operazione che continua ad essere largamente praticata. L'attitudine dei giuristi in relazione alla *validit * di questi accordi   molto variata nel tempo.

Al *Code Civil* francese si fa risalire un atteggiamento nettamente contrario alla validit  della fiducia (che riteneva le operazioni fiduciarie "segrete" o "riservate", addirittura espressione di tendenze contro-rivoluzionarie). In Francia (e in Italia dal 1861 in avanti) le operazioni fiduciarie non sono ritenute legittime, in generale, soprattutto perch  si realizzano con un *trasferimento* (dal fiduciante al fiduciario) qualificato come vendita o donazione che, al concorrere di determinate circostanze, pu  considerarsi *simulato*. La riservatezza e la volont  di "non apparire" non si ritengono meritevoli di tutela. Tuttavia, a partire dalla fine dell'ottocento, proprio in Italia, seguendo modelli proposti dalla dottrina tedesca, si sviluppa un movimento importante che tende a legittimare la fiducia. Le critiche, certamente rilevanti, non impediscono il consolidamento di una dottrina favorevole (con un primo rilevante intervento di Cesare Grassetti) la cui impostazione successivamente trova riscontro nella *prassi* (giurisprudenza ed operatori) tra gli anni quaranta e sessanta del secolo scorso (Cap. I) ed   proprio la prassi che alla fine consolida la validit  di operazioni fiduciarie *tipizzate* e largamente diffuse. Contratti atipici, con *causa fiduciae* ormai definiti nei loro contenuti essenziali, fiducia amministrazione, fiducia a scopo di garanzia, fiducia liberalit , fiducia a scopo di liquidazione, fiducia per garantire adempimenti contrattuali (Cap. II).

  importante definire i caratteri *atipici* e la causa in concreto di queste operazioni, che non possono essere ricomprese in un generico contratto di mandato (Cap. I e

Cap. II) e che, nonostante il frequente impiego di una *vendita* (o di una donazione) per realizzare il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, non danno luogo ad una *simulazione assoluta* (Cap. II).

E' importante anche tracciare con attenzione i limiti di legittimità delle operazioni fiduciarie.

Con riferimento alla fiducia amministrazione si segnalano in particolare i casi di *intestazione fittizia* ove il fiduciante conserva di fatto tutti i necessari poteri per l'amministrazione dei beni trasferiti in fiducia (Cap. II) e i casi di fiducia amministrazione *illegale* (Cap. II).

Sempre in relazione alla fiducia amministrazione è importante anche verificare se in certi casi non si possa dar luogo ad un *patrimonio separato* che, secondo alcune tendenze (peraltro non condivise dalla maggioranza della dottrina) potrebbe comportare la *nullità* dell'operazione compiuta dalle parti, per violazione di un principio generale di ordine pubblico riconducibile all'art. 2740 c.c. (Cap. II). Su questo importante punto è sembrato utile considerare il dibattito che si è svolto sulla legittimità del *trust "interno"*, sotto il profilo di una presunta violazione di principi generali di *ordine pubblico* del nostro sistema (art. 18, Convenzione dell'Aja) per affermarne comunque la legittimità, pur potendosi ritenere il *trust fund* un patrimonio "separato".

Si è anche sottolineato che la validità del *trust "interno"* è subordinata al fatto che il *trustee* abbia l'effettiva amministrazione del *trust fund*, sia pure nei limiti che possono essere stabiliti in base ad un corretto esercizio di *powers of Appointment* riservati al *settlor*. Il *trust*, di fatto gestito dal *settlor*, infatti è considerato *nullo* (*sham trust, trust apparente*), al pari di una fiducia amministrazione dove il fiduciante amministra di fatto i beni trasferiti in fiducia (Cap. II).

Meno complessa è la verifica dei casi di illegittimità delle operazioni fiduciarie a scopo di garanzia (Cap. II, par. 2.5) o della fiducia liberalità (Cap. II, par. 2.6) sui quali vi è una giurisprudenza ormai consolidata.

Più attenzione deve prestarsi per tracciare i limiti di legittimità delle operazioni fiduciarie a scopo di liquidazione (Cap. II, par. 2.7) ed a garanzia di *adempimenti contrattuali* (Cap. II, par. 2.8), anche se il rinvio a regole ormai consolidate nella prassi internazionale (ad esempio in ordine agli *escrow agreements*) può facilitare la messa a punto di nuove regole guida.

L'analisi delle operazioni fiduciarie "trasparenti" svolta nel Cap. III ha comportato l'esame di alcuni problemi in relazione all'intestazione a società fiduciarie (fiducia legale), soprattutto con riferimento all'inquadramento nel mandato (Cap. III, par. 3.2) ed alla loro definizione come fiducia "germanistica" (soprattutto in relazione a

determinate operazioni). Si è ritenuto che questo inquadramento (peraltro non conforme alla prassi tedesca attuale) non possa essere sostenuto fino a qualificare la proprietà fiduciaria come una semplice “legittimazione” ed il fiduciario, come un *titolare effettivo*. Nella prassi tedesca, d'altronde, la possibilità del fiduciante di far valere verso i terzi direttamente determinati poteri è da tempo esclusa (Cap. IV, par. 4.2). Già a partire dalla fine dell'ottocento, la fiducia *genuina* (*Echte Treuhand*) nel sistema tedesco è sempre stata la fiducia “romanistica” e non importa, alla fine, se gli storici più attenti sottolineano che questa impostazione non è in realtà corretta (Cap. I e Cap. IV). Sempre nel Cap. III si considerano tra le operazioni fiduciarie “palesi” gli atti di destinazione di beni, ex art. 2645-*bis* c.c. (criticando peraltro l'eccessiva estensione di questa norma); gli atti di *affidamento fiduciario* secondo l'interessante proposta di Maurizio Lupoi (Cap. III); la diffusione del *trust* “interno” (Cap. III).

I problemi che possono derivare dall'evoluzione costante della normativa antiriciclaggio sono esaminati con attenzione, per concludere che, pur nei limiti che le nuove regole comportano (e con gli obblighi di segnalazione che ne derivano), le operazioni fiduciarie “riservate”, che non presentino le criticità indicate in precedenza (Cap. II), sono da ritenere ancora oggi pienamente legittime.

Una comparazione attenta con il sistema tedesco, in relazione alla fiducia amministrazione ed alla fiducia a scopo di garanzia, è sembrata utile per verificare l'impostazione data alle operazioni fiduciarie in un sistema che ammette (da sempre) la fiducia “riservata” (Cap. IV, par. 4.2).

Il sistema tedesco dimostra infatti che proprio in relazione alle operazioni fiduciarie si sono formate nella prassi *regole* ormai da tempo consolidate, che consentono di dare piena legittimità (sia pure al concorrere di determinate condizioni) sia alla fiducia amministrazione, che alla fiducia a scopo di garanzia. Nella fiducia amministrazione che abbia ad oggetto immobili vi sono da sottolineare due punti: da un lato, è più facile il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, perché l'atto iscritto nei libri fondiari è un atto *astratto* e non si pongono quindi quei problemi di simulazione (peraltro risolvibili) che si sono posti nel nostro sistema; dall'altro lato, gli accordi tra fiduciante e fiduciario debbono essere autenticati (in relazione al nuovo par. 311 b, 1° co. del BGB) e quindi, anche se l'operazione è effettuata con accordi riservati, la trasparenza è assicurata in modo efficiente (meglio che nel nostro sistema).

Nella fiducia a scopo di garanzia, il consolidamento di una serie di regole ha ridotto al minimo i problemi di *illegittimità* degli accordi tra creditore e debitore, che nel nostro sistema sono stati a lungo dibattuti con particolare riferimento alle problematiche sul contenuto del c.d. patto marciano).

L'analisi dell'esperienza francese, infine, conferma la propensione negativa del sistema verso patti fiduciari riservati. La legge sulla fiducia (*Loi sur la fiducie* n. 211/2007) è eccellente. Tuttavia i giuristi francesi hanno espresso diverse riserve sull'eccesso degli obblighi richiesti ai fiduciari; sulla totale mancanza di riservatezza (anche in ordine ad operazioni semplici e chiare); sulla inammissibilità della fiducia liberalità, giustificata peraltro da ragioni fiscali discutibili e non compensata, se non in parte, dall'introduzione di nuove regole in tema di successioni, che dovrebbero consentire di realizzare operazioni con aspetti di carattere fiduciario (Cap. IV, par. 4.4 – I e II).

In conclusione, la legittimità di operazioni fiduciarie "riservate" è confermata: sia la prassi che la giurisprudenza hanno mantenuto fino ad oggi le linee guida che sono state indicate in modo analitico, nonostante la spinta verso operazioni fiduciarie "trasparenti".

La comparazione con il sistema tedesco dimostra l'efficienza di soluzioni simili, nella sostanza, a quelle che si sono consolidate nel tempo nel nostro Paese.

L'esperienza francese propone un regolamento legale della fiducia, ma è piuttosto evidente una certa insoddisfazione tra i giuristi oltre che ad una scarsa diffusione nella prassi delle operazioni fiduciarie trasparenti, anche se sotto il profilo tecnico la *Loi sur la fiducie* appare eccellente.

Soprattutto la mancanza di tutele per accordi fiduciari tra familiari, amici o tra soggetti legati da relazioni d'affari, può avere l'effetto di deludere aspettative ragionevoli e, nella sostanza, legittime.

Il metodo che è stato seguito (tra i "formanti" delle regole privilegiare la giurisprudenza, la prassi e la comparazione) ha consentito, crediamo, di rivisitare i problemi della fiducia in una luce diversa da quella tradizionalmente proposta e più adeguata rispetto agli interessi in gioco.

Questa impostazione ha consentito, crediamo, di analizzare in modo più efficiente le diverse operazioni fiduciarie "riservate" stabilendo le condizioni necessarie per la loro legittimità e indicandone con attenzione i limiti.

Dal 2018 ad oggi vi è stato un approfondimento critico di rilievo soprattutto con riferimento allo sviluppo dei *trust* interni; all'affermazione delle operazioni di affidamento fiduciario secondo la versione proposta da Maurizio Lupoi, a proposte di applicazione molto ampie negli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Questo importante movimento ha determinato anche considerazioni critiche sulla legittimità della fiducia "riservata" e sui suoi limiti. La Corte Suprema ha mantenuto i suoi orientamenti di fondo che confermano la legittimità delle operazioni fiduciarie

“riservate”. Una verifica attenta è tuttavia necessaria, anche in considerazione dei profili comparatistici del mio lavoro, per accertare se l’insieme di questi movimenti abbia determinato ulteriori limiti alla legittimità delle operazioni fiduciarie “riservate” ed è in questo quadro che si comprende la necessità di una seconda edizione della monografia sul negozio fiduciario (di prossima pubblicazione).

### ***Contributi in volume***

*La multiproprietà*, in F. Benatti, N. Parodi, A. Reali, M. Cenini, E. Guerinoni, M. Ambrosoli (a cura di): A. Gambaro, U. Morello, *Trattato dei Diritti reali*, 2, Diritti reali parziali, Milano, 2011. (ISBN: 881416066X).

(Il saggio analizza le principali tematiche della multiproprietà con particolare riferimento al profilo della realtà dei nuovi modelli che si sono sviluppati nella prassi sia del nostro Paese, sia in Francia, che negli ordinamenti di *common law*).

*La clausola penale e la caparra confirmatoria*, in *Lezioni di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013. (ISBN: 8814180814).

*Multiproprietà (dal diritto reale ai contratti standardizzati)*, in (a cura di) G. Bonilini, M. Confortini, *I codici notarili commentati. Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Utet, Torino, 2015. (ISBN 9788859810223).

*Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web*, in (a cura di) F. Delfini, G. Finocchiaro, *Identificazione elettronica e servizi fiduciarci per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento al regolamento UE 910/2014*, Giappichelli, Torino, 2017. (ISBN 9788875243661).

*Donner et retenir ne vaut*: un antico principio rivisitato (ID 954177 – positivamente referato con uscita nella Milan Law Review prevista per i primi di luglio).

### ***Abstract***

L’art. 790 del Codice Civile sulla donazione con riserva del donante di disporre è stato oggetto nel nostro Paese di un dibattito molto ampio in dottrina. Il presente contributo sostiene che la donazione debba avere ad oggetto beni chiaramente determinati, attribuiti in modo sostanzialmente definitivo indicando, quindi, più chiaramente, l’oggetto della riserva del donante.

Si sottolinea l’origine antica di questa interpretazione più rigorosa della norma, con riferimento al principio “*donner et retenir ne vaut*” e si dà conto dell’interpretazione di questa antica regola nel sistema francese.

Si indicano anche altre soluzioni rispetto ad un semplice atto di donazione con riserva di disporre (art. 790 c.c.) come la realizzazione degli obiettivi che le parti intendono conseguire con un affidamento fiduciario, un'operazione di fiducia "riservata" o costituendo un *trust* interno (indicando limiti e problemi) Il contributo tende ad orientare in modo più appropriato la prassi italiana sull'interpretazione dell'art. 790 c.c., esaminando il tema in prospettiva comparata.

Art. 790 of the Civil Code on donation with reservation of the donor's right to dispose has been the subject of much debate in Italy. This contribution argues that the donation must have as its object clearly determined goods, attributed in a substantially definitive manner, thus indicating more clearly the object of the donor's reservation.

The ancient origin of this stricter interpretation of the rule is highlighted with reference to the principle "*donner et retenir ne vaut*" and the interpretation of this ancient rule in the French system is examined.

Other solutions are also indicated with respect to a simple act of donation with reservation of disposition (art. 790 c.c.) such as the realization of the objectives that the parties intend to achieve with a trust, a trust operation "reserved" or constituting an internal trust (indicating limits and problems) The contribution tends to orient in a more appropriate way the Italian practice on the interpretation of art. 790 c.c., examining the subject in comparative perspective.

### ***Prossime pubblicazioni.***

. "Il negozio fiduciario ed il *trust*" in un volume dedicato a Cesare Grassetti destinato alla collana "*I maestri italiani del diritto civile*" (ESI) (coordinatore: prof. Ugo Carnevali).

. Monografia dal titolo: "La mancanza di causa".

Il saggio si propone di verificare se esistono casi dove un accordo tra le parti viene dichiarato nullo perché *privo di causa*.

Si tratta di un'analisi delicata perché, come è noto, esistono una letteratura e una giurisprudenza molto vasta sulla causa come elemento essenziale per la validità di un accordo tra le parti (nel nostro Codice Civile il riferimento è soprattutto agli artt. 1325; 1343; 1895 ed anche agli artt. 790; 22034; 2645 *ter*). Esiste, come noto, anche una importante dottrina molto risalente nel tempo.

Sulla nullità di accordi per mancanza di causa è difficile tuttavia reperire precedenti chiari e significativi contributi in dottrina. Ci proponiamo quindi un

approfondimento volto alla ricerca di casi dove sia stata affermata la nullità di un contratto o dell'assunzione di un obbligo per mancanza di causa.

Sembra anche importante un'analisi su questi problemi che faccia riferimento ai sistemi di *Common Law* e, in relazione ai sistemi di *Civil Law*, soprattutto al sistema francese e tedesco.

L'esame può apparire molto complesso e molto ampio. In realtà, i punti essenziali possono essere circoscritti in modo sufficientemente chiaro.

Indichiamo qui di seguito i punti che stiamo verificando con maggiore attenzione.

- i. Nella prassi italiana è difficile individuare casi dove un accordo o una promessa siano stati dichiarati nulli perché privi di causa (o negli atti formali per mancata espressione della causa).
- ii. In Francia la recente riforma al *Code Civil* ha escluso la causa tra i requisiti essenziali del contratto; nella prassi era comunque difficile individuare casi di contratti dichiarati nulli per difetto di causa. Le ragioni di questa attitudine devono essere chiarite con attenzione.
- iii. Nei sistemi di *Common Law* la *consideration*, così come si è evoluta nel tempo, sia nel Regno Unito che negli USA, è particolarmente in crisi. Ne analizziamo brevemente le ragioni. È difficile, comunque, reperire casi ove obblighi assunti dalle parti in modo chiaro siano dichiarati nulli, a causa dell'impossibilità di individuare una *consideration*.
- iv. Nel sistema tedesco i problemi che indichiamo come legati alla nullità di un contratto per mancanza di causa non sono affrontati in modo molto ampio, ma è possibile individuare interessanti spunti. È necessario comunque prendere atto che, dato il sistema di pubblicità nel sistema tedesco, le operazioni che si inseriscono nel Grundbuch sono comunque fondate su un atto astratto.

Le conclusioni portano a sollecitare un cambiamento di prospettiva nell'affrontare i problemi della mancanza di causa, se non addirittura ad ipotizzare una riforma simile a quella che è stata già attuata con successo in Francia, considerando però con attenzione le critiche e le raccomandazioni che sono state formulate sulle nuove impostazioni.

**Convegni e Seminari di studi.**

Ha svolto relazioni ed interventi nell'ambito di Convegni e Seminari di studi organizzati da Enti ed Associazioni private di formazione in materia di Diritto dei Contratti, tra cui: Relatore al Convegno "L'appalto tra diritto privato e diritto pubblico. Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", organizzato dal Consiglio Nazionale Forense di Roma, col titolo: "Il recesso dal contratto di appalto" (10.10.2008); relatore al Convegno "I diritti reali nel XXI secolo", presso Università degli Studi di Milano – Dip. Diritto privato e Storia del diritto, col titolo: "Diritto di godimento turnario su beni immobili" (Università degli Studi di Milano – 20.10.2008); relatore sulla Riforma della Filiazione presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche – Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano (26.11.2014); organizzatore e moderatore del Convegno "La separazione consensuale come costruirla, come proteggerla. Aggiornamento e approfondimenti in materia di affidamento dei figli" (Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano. (Università degli Studi di Milano – 29.11.2017); organizzatore scientifico del Convegno "*Prospettive di riforma in materia familiare e metodi di ADR*", Università degli Studi di Milano – 21.05.2019. (Evento formativo e accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano); relatore al Convegno "L'Amministratore di sostegno per l'assistenza e la cura della persona" organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale e dal Centro Jean Monet dell'Università degli Studi di Milano con l'intervento dal titolo "*La disciplina dell'amministrazione di sostegno: origine ed evoluzione*" (7 novembre 2019).

### ***Impegni in organi collegiali e commissioni.***

Componente della Commissione di Dottorato di Ricerca in Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Genova (a.a. 2016).

Presidenza Commissione per l'ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (a.a. 2016-2017).

Membro della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Milano (a.a. 2017/2018).

Componente della Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari ai sensi dell'art. 45 del Regolamento generale di Ateneo. (a.a. 2018/2019; 2020/2021 – Corso di Diritto Civile, prof. Francesco Delfini).

Componente della Commissione per il conferimento di attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari ai sensi dell'art. 45 del Regolamento generale di

Ateneo – Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto. (a.a. 2018/2019; 2020/2021 – Corso di Diritto di Famiglia).

Componente della Commissione per il conferimento di attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari ai sensi dell'art. 45 del Regolamento generale di Ateneo – Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto. (a.a. 2020/2021 – Corso di Diritto delle Obbligazioni, prof. Matteo Ambrosoli).